



# CITTA' DI COSSATO

## PROVINCIA DI BIELLA

Città di Cossato

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 202 del 29/10/2025

**OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE, DIRITTI, CONTRIBUZIONI E RIMBORSI DOVUTI DALL'UTENZA PER SERVIZI OFFERTI. DETERMINAZIONE TASSI DI COPERTURA DEI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE. ANNO 2026**

L'anno **DUEMILAVENTICINQUE**, addì **VENTINOVE** del mese di **OTTOBRE** alle ore 15:15, nella Sede Comunale, a seguito di convocazione in seduta non pubblica, si è riunita la Giunta Comunale. Per la trattazione della proposta in oggetto sono presenti:

**Risultano:**

Qualifica	Nome	Presente	Assente
Sindaco	MOGGIO ENRICO	X	
Vice Sindaco	FURNO MARCHESE CARLO	X	
Assessore	ZINNO MARIANO	X	
Assessore	BORIN SONIA	X	
Assessore	IMPERADORI BARBARA	X	
Assessore	POLETTI ROBERTO	X	
<b>Totale</b>		<b>6</b>	<b>0</b>

Partecipa e verbalizza la seduta il **Segretario Generale CRESCENTINI MICHELE**, presente presso la sede Comunale.

Il **Sindaco MOGGIO ENRICO**, assume la Presidenza e, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione il seguente argomento iscritto, fra gli altri, all'ordine del giorno:

**OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE, DIRITTI, CONTRIBUZIONI E RIMBORSI DOVUTI DALL'UTENZA PER SERVIZI OFFERTI. DETERMINAZIONE TASSI DI COPERTURA DEI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE. ANNO 2026**

L'Assessore al Bilancio, Programmazione e Società Partecipate, Innovazione, Politiche Giovanili;

Premesso che:

- l'art. 151 del D. Lgs. 267/2000 fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per il triennio successivo per gli enti locali;
- l'art. 172 del D. Lgs. 267/2000 prevede che, al bilancio di previsione, siano allegate le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
- l'art. 42 comma 2 lett. f) del D. Lgs. 267/2000 stabilisce che il Consiglio Comunale ha competenza relativamente all'istituzione ed ordinamento dei tributi con esclusione della determinazione delle relative aliquote, che rientra pertanto nella competenza della Giunta, salvo specifica disposizione di legge che ne riservi la competenza al Consiglio Comunale;
- l'art. 117 del D. Lgs. 267/2000 prevede che gli enti approvino le tariffe dei servizi pubblici in misura tale da assicurare l'equilibrio economico – finanziario;
- l'art. 54 del D. Lgs. 446/1997 prevede che i Comuni approvino le tariffe ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione e che le tariffe possano essere modificate in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio finanziario e che l'incremento non ha effetto retroattivo;

Preso atto che:

- l'art. 10 del D.L. n. 8 del 18/01/1993, convertito con modificazioni dalla L. n. 68 del 19/03/1993, disciplina l'istituzione di diritti di segreteria per il rilascio di atti prevalentemente in materia di edilizia e urbanistica, a vantaggio esclusivamente degli Enti locali;
- l'art. 12 del D. L. 132/2014, convertito con modificazioni nella Legge 162/2014, ha stabilito che i coniugi possono concludere innanzi al Sindaco quale ufficiale dello stato civile un accordo di separazione personale ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di modifica delle condizioni di separazione e di divorzio;
- l'art. 4, comma 13, del citato D.P.R. 160/2010 prevede che in relazione ai procedimenti di competenza del SUAP vengano posti a carico dell'interessato il pagamento delle spese e dei diritti previsti da disposizioni di leggi statali e regionali vigenti, nelle misure ivi stabilite,

compresi i diritti e le spese previsti a favore degli altri uffici comunali, secondo i regolamenti comunali, provvedendo alla loro riscossione e al loro trasferimento alle amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento stesso;

- il D.L. 78/2015 convertito con legge 125/2015 ha introdotto la nuova carta di identità elettronica e il successivo D.M. Economia e Finanze n. 139 del 25/05/2016 ha fissato il costo della suddetta carta a carico del richiedente per quanto concerne le spese dovute allo Stato, e che successive circolari del Ministero dell'Interno hanno definito ulteriori specifiche;
- la legge n. 604/1962 e s.m.i. relativa alla riscossione dei diritti di segreteria da parte dei Comuni;
- l'art. 2 comma 15 della L. 127/1997, nella parte in cui dispone che *"i comuni che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono inoltre prevedere la soppressione o riduzione di diritti, tasse o contributi previsti per il rilascio di certificati, documenti e altri atti amministrativi, quando i relativi proventi sono destinati esclusivamente a vantaggio dell'ente locale, o limitatamente alla quota destinata esclusivamente a vantaggio dell'ente locale"*;
- l'art. 25, comma 1, della Legge n. 241 del 07/08/1990 stabilisce che *"Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e visura"*;
- il D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 1983, n. 131, come modificato dalla L. 24 novembre 2000, n. 340, ha disposto, con l'art. 27, comma 6) che *"La tassa di ammissione ai concorsi per gli impieghi presso i comuni, le province, loro consorzi ed aziende stabilita dall'articolo 1 del regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2361, nonché la tassa di concorso di cui all'articolo 45 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, sono eventualmente previste dalle predette amministrazioni in base ai rispettivi ordinamenti e comunque fino ad un massimo di lire 20.000"*;
- l'articolo 1, commi 636, 637 e 638 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 in merito alla possibilità di assoggettare ad un contributo amministrativo, predeterminato nella misura massima, le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, o degli articoli 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, per ciascun richiedente maggiorenne, nonché le richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente;

Visti i seguenti regolamenti comunali:

- il regolamento di Polizia Mortuaria, redatto ai sensi del D.P.R. 285/1990, da ultimo modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 23/07/2025;
- il regolamento sui procedimenti amministrativi e sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 30/10/2014;

- il regolamento per l'accesso e la partecipazione al costo delle prestazioni sociali agevolate in applicazione del DPCM 15/12/2013, n. 159, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.80 del 19/12/2018;

Visti altresì gli specifici regolamenti comunali e relativi aggiornamenti, afferenti a vari servizi comunali, come richiamati nell'allegato A) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

Visti e richiamati i seguenti provvedimenti dell'ente in materia di tariffe, diritti, contribuzioni, rimborsi ed esenzioni:

- deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 01/03/2022 ad oggetto "Istituzione diritti di istruttoria e riordino diritti di segreteria per atti e certificati in materia di sportello unico attività produttive ed urbanistico-edilizia";

- deliberazioni di Giunta Comunale n. 6 del 10/01/2018, n. 182 del 01/08/2005, n. 235 del 18/10/2004 e n. 196 del 30/08/2004, in materia di costi di riproduzione per copie di atti e documenti e relativi casi di esenzione;

- deliberazione di Giunta Comunale n. 231 del 17/11/2017 ad oggetto "Soppressione dei diritti di segreteria relativi a carte di identità, certificati di qualunque natura, atti di notorietà, autenticazione di firme e di copie";

- deliberazione di Giunta Comunale n. 232 del 17/11/2017 ad oggetto "Definizione dei diritti fissi per l'emissione della carta d'identità elettronica e di quella in formato cartaceo";

- deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 04/02/2015 ad oggetto "Determinazione dell'importo del diritto fisso previsto per gli accordi di separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili di matrimonio nonché modifica delle condizioni di separazione o di divorzio conclusi innanzi all'ufficiale dello stato civile";

- deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 13/04/2022 ad oggetto "Regolamentazione concessioni cimiteriali a viventi - decisioni in merito" con la quale l'Amministrazione Comunale ha disposto di sospendere, così come consentito dall'art. 53, comma 4 e dall'art. 54, comma 4, le concessioni di loculi e di nicchia per urna cineraria al coniuge superstite o alla persona convivente, come da risultanze anagrafiche, che abbia compiuto 65 anni di età, adiacente a quella del coniunto, previste rispettivamente dall'art. 53, comma 3, lettera f) e dall'art. 54, comma 3 lett. f), fino all'adozione di nuove disposizioni in merito;

- deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 05/02/2025 ad oggetto "Istituzione contributo amministrativo per le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana e per le richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre ad un secolo (articolo 1, commi 636, 637 e 638 della legge 30 dicembre 2024, n. 207)";

Dato altresì atto che:

- si rende necessario procedere all'approvazione delle tariffe per i servizi pubblici e i servizi pubblici a domanda individuale e per altri servizi comunali per l'anno 2026;

- i servizi interessati dalla presente proposta di deliberazione sono quelli indicati al Titolo I e Titolo II dell'elaborato "Tariffe dei servizi. Anno 2026", allegato alla presente sotto la lettera A) per costituirne parte integrante e sostanziale, e precisamente:

- Servizi Comunali:

- il servizio scuolabus
- il servizio concessioni cimiteriali;
- il servizio ospitalità alloggi comunali destinati a fini assistenziali;
- il servizio di gestione sale comunali;
- il servizio celebrazione dei matrimoni;
- il servizio di gestione palco mobile comunale;
- diritti di ricerca per i servizi demografici, incluso il contributo amministrativo per le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana e per le richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo (art. 1 comma 636, 637 e 638 della legge 30/12/2024, n. 207);
- tassa di partecipazione ai concorsi pubblici;

- Servizi a domanda individuale:

- il servizio asilo nido;
- il servizio mensa scolastica;
- il servizio pre e post orario;
- il servizio centri estivi;
- il servizio inherente il Teatro Comunale;
- il servizio "Istituto Civico Musicale";
- il servizio impianti sportivi;
- il servizio ecomuseo;
- il servizio Residenza per Anziani;
- i servizi cimiteriali e di illuminazione votiva;

tra cui:

- Servizi pubblici a domanda individuale gestiti direttamente o mediante appalti di servizio:

- servizio asilo nido (gestione integrata – con appalto esterno di gestione di alcune sezioni e servizi integrati)
- servizio di pre e post orario
- servizio centri estivi
- servizio impianti sportivi (gestione diretta palestre)
- servizio ecomuseo
- servizi cimiteriali e di illuminazione votiva
- servizio gestione mensa scolastica (appalto, affidamento in house)

- Servizi pubblici a domanda individuale gestiti mediante affidamento in concessione a terzi:

- servizio gestione teatro civico (concessione di servizio)
- servizio residenza anziani (concessione di servizio)
- servizio inherente l'Istituto Civico Musicale (concessione di servizio)
- servizio impianti sportivi (concessione impianto sportivo Parlamento)

- per effetto di quanto disposto dall'art. 3 del D.L. 22 dicembre 1981 n° 786 convertito nella Legge n° 51/1982, per i servizi pubblici a domanda individuale i Comuni sono tenuti a richiedere la contribuzione degli utenti, anche a carattere non generalizzato;

- con successive disposizioni la corresponsione dei corrispettivi suddetti è stata dettagliatamente disciplinata;

- con D.M. 31 dicembre 1983 sono stati individuati i servizi a domanda individuale;

- con l'art. 5 della L. 498/92 è stato stabilito che le spese per gli asili nido sono escluse per il 50% dal calcolo della percentuale di copertura dei servizi pubblici a domanda individuale;

Visto il DL 126 del 29/10/2019 "decreto scuola" che al co.2 dell'art. 3 prevede che la quota di partecipazione diretta dovuta dalle famiglie per il servizio di trasporto alunni può essere inferiore ai costi sostenuti dall'ente locale per l'erogazione del servizio purché sia rispettato l'equilibrio di bilancio di cui ai co. 819 – 826 dell'art. 1 L. 145/2018;

Rilevato che a norma dell'art. 243 del D. Lgs. 267/2000 sono sottoposti all'obbligo del tasso di copertura del costo dei servizi esclusivamente gli Enti locali che, in base ad appositi parametri stabiliti con decreto ministeriale si trovano in situazioni strutturalmente deficitarie;

Considerato che questo Ente, alla luce dei parametri allegati al rendiconto 2024 approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 15 del 29.04.2025, non risulta essere in condizioni strutturali deficitarie e quindi non ha l'obbligo di conseguire i livelli minimi di copertura dei servizi di cui all'oggetto;

Accertato che questo Ente tra i servizi previsti dal D.M. 31 dicembre 1983 gestisce direttamente i servizi meglio enunciati nell'allegato A) alla presente deliberazione;

Considerato che per i servizi a domanda individuale gestiti direttamente nel Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2026 sono state previste entrate per Euro 947.250,00 (di cui € 18.000,00 scuolabus) e spese per Euro € 1.511.639,07 (di cui € 120.940,00 scuolabus) con un tasso di copertura delle spese da parte delle entrate pari al 62,66% (66,82% escluso scuolabus);

Si evidenzia che la gestione del servizio mensa, a partire dall'anno scolastico 2022/ 2023, prevede introito diretto delle tariffe da parte del Comune mentre in precedenza la gestione in house prevedeva in capo al concessionario la riscossione entrate;

Accertata la competenza della Giunta Comunale a deliberare in merito ai sensi dell'art. 42 secondo comma, lettera f) del D.Lgs 267/2000;

**Formula la seguente proposta di deliberazione:**

1) Di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quale parti integranti e sostanziali del presente dispositivo, anche se materialmente non ritrascritti;

2) Di dare atto che nell'allegato A) sono riportati tutti i servizi comunali e le relative tariffe;

3) Di dare atto che i servizi pubblici a domanda individuale che il Comune gestisce direttamente o a mezzo appalti di servizio sono i seguenti:

- servizio asilo nido (gestione integrata – con appalto esterno di gestione di alcune sezioni e servizi integrati)

- servizio di pre e post orario
- servizio centri estivi
- servizio impianti sportivi (gestione diretta Palestre)
- servizio ecomuseo
- servizi cimiteriali e di illuminazione votiva
- servizio mensa scolastica (appalto, affidamento in house)

4) Di dare altresì atto che i servizi pubblici a domanda individuale che il Comune gestisce mediante affidamento in concessione a terzi sono i seguenti:

- servizio Teatro Civico (concessione di servizio)
- servizio residenza anziani (concessione di servizio)
- servizio inherente l'Istituto Civico Musicale
- servizio impianti sportivi (gestione in concessione impianto sportivo Parlamento)

5) Di approvare, per l'esercizio finanziario 2026, relativamente ai servizi pubblici ed ai servizi pubblici a domanda individuale, le tariffe così come sono individuate nell'allegato A), accluso alla presente proposta di deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.

6) Di determinare nella misura del 62,66% il tasso di copertura del costo di gestione dei servizi a domanda individuale in gestione diretta e del 66,82% se si esclude il servizio di trasporto alunni.

7) Di approvare, per l'esercizio finanziario 2026, le ulteriori tariffe, diritti e rimborsi dovuti dall'utenza, così come individuati nell'allegato A), accluso alla presente proposta di deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.

8) Di effettuare rinvio recettizio ai provvedimenti amministrativi dell'ente, richiamati in premessa, per quanto attiene a tariffe, diritti, rimborso ed esenzione non esplicitati nell'allegato A) alla presente deliberazione.

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Vista la proposta di deliberazione, relativa all'oggetto, formulata dall'Assessore al Bilancio, Programmazione e Società Partecipate, Innovazione, Politiche Giovanili;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal:

- Dirigente Area Amministrativa, Culturale e Servizi alla Persona, Dr.ssa Flora GIANOLA, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;
- Dirigente Area Risorse Umane e Finanziarie, Dr. Christian MOSCA, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;
- 

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile Servizi Finanziari, Dr. Alessio FORGIARINI, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi ai sensi della normativa vigente;

## **D E L I B E R A**

Di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.

-----

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL Sindaco  
MOGGIO ENRICO**

**IL Segretario Generale  
CRESCENTINI MICHELE**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate*